

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 15 aprile 1992, n. 313.

### **(Annulla TAR Friuli-Venezia Giulia, 20 ottobre 1990, n. 434).**

*Sono illegittime le votazioni in caso di sospensione delle operazioni elettorali per consentire la ristampa di schede esatte in luogo di quelle errate, essendo stato ridotto l'arco di tempo che la legge riserva alla votazione.*

*Omissis.* – Come si è sopra esposto, le votazioni hanno avuto inizio, in tutte le quattro sezioni, alle ore 12,20, onde consentire l'acquisizione di nuove schede in sostituzione di quelle già fornite al comune, presentanti un errore di stampa (e precisamente l'inversione dell'ordine delle liste rispetto a quello prestabilito).

Non vi è dubbio che la votazione si è svolta in difformità dal disposto degli artt. 48 e 51 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, contenente il T.U. delle leggi per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, secondo cui la votazione deve svolgersi, nella prima giornata, dalle ore 8 alle ore 22. A questo punto, non può condividersi l'argomento contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui la violazione delle suddette disposizioni non inficia l'elezione perché non risulta che qualche elettore non abbia potuto esercitare il diritto di voto a causa della sospensione. Il principio in materia di elezione, sempre affermato da questo consiglio, non è già quello della rilevanza delle irregolarità del procedimento elettorale che abbiano in concreto influito sul risultato delle elezioni; bensì, all'opposto, quello della rilevanza delle irregolarità che possano – alla stregua, s'intende, di criteri di verosimiglianza – avere influito sul risultato delle elezioni. L'onere della prova positiva (cioè della effettiva incidenza della irregolarità sul risultato), che nei giudizi in cui si discute sulla validità delle schede sarebbe in contrasto con la segretezza del voto, nel caso in esame, in cui è in causa lo stesso esercizio del diritto di voto, sarebbe in contrasto con la libertà di voto, come risulta evidente portando all'estremo il principio affermato dal giudice di primo grado ed applicandolo ad ipotesi in cui l'apertura dei seggi e la durata della votazione si restringa ad un arco di tempo via via più breve.

Più semplicemente, dunque, si deve prendere atto che i seggi sono rimasti chiusi per un arco di tempo di ben quattro ore e venti minuti, durante il quale, dal momento che non tutti gli elettori iscritti nelle liste hanno votato, ben può essere stato privato dell'esercizio del diritto di voto chi si fosse recato o avesse voluto recarsi ai seggi e non avesse avuto o non abbia avuto modo o agio, per qualsiasi ragione, di recarvisi, o di tornarvi in altro momento; che ciò abbia poi potuto riflettersi sul risultato dell'elezione, risulta dal fatto stesso che in alcuni casi i vari candidati hanno riportato addirittura lo stesso numero di voti.

È opportuno chiarire che le considerazioni di cui sopra non comportano nessuna censura nei confronti degli uffici elettorali né degli organi preposti allo svolgimento delle operazioni elettorali, i quali si sono trovati in una situazione di insolubile incertezza circa la validità di un'elezione che si fosse svolta con schede irregolari e si sono adoperati per porvi rimedio. La violazione delle disposizioni sull'orario della valutazione ha rilievo in senso oggettivo, e sarebbe stata la medesima se ci si fosse trovati in presenza di una situazione indiscutibilmente preclusiva dello svolgimento della votazione, come per esempio quella di schede del tutto prive della stampa delle liste elettorali; del pari, però, incombe a questo giudice amministrativo il dovere di annullare l'elezione svoltasi con modalità lesive del diritto di voto, indipendentemente dalle cause della disfunzione.

*Omissis.*